

IL MINISTRO

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale, di cui all'art. 83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato regolamento, in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti termini e modalità per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;

Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 87;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, ed in particolare gli articoli 38 e 39 che prevedono aiuti alla formazione, in quanto non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2009, n. 272, recante modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 3-quater del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, che destina ulteriori risorse a favore dell'agevolazione di nuovi progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 febbraio 2011, n. 27, recante modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore di nuove iniziative per la formazione professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che destina complessivamente agli interventi a sostegno dell'autotrasporto, la somma di euro 124.000.000;

Considerato che le risorse complessivamente disponibili per interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, in virtù del combinato disposto dell'art. 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dell'art. 1, comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ammontano ad euro 368.052.697, da ripartire fra i vari programmi di intervento;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 18 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2011, che ripartisce le risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto per l'esercizio finanziario 2011, rifinanziando, fra gli altri, gli interventi a favore della formazione professionale;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 210 del 25 maggio 2011, che assegna l'importo di euro 8.052.697 sul fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'incentivazione di ulteriori interventi di formazione professionale, avuto riguardo agli effetti determinatisi a causa delle nuove norme in materia di sicurezza della circolazione e di accesso alla professione di autotrasportatore;

Considerato che detto importo risulta accantonato, quale residuo di stanziamento, sul capitolo 7330, denominato «Fondo per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato»;

Visto l'art. 33, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che dispone l'autorizzazione della spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012, da destinare a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto di merci;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 febbraio 2012, n. 55, registrato dalla Corte dei conti in data 16 marzo 2012, recante ripartizione delle risorse da destinare al settore dell'autotrasporto, a valere sui fondi 2012;

Visto in particolare l'art. 1, lettera c), che destina 15 milioni di euro per contributi alle imprese di autotrasporto per iniziative a favore della formazione professionale;

Considerato che, ai sensi del sopra citato decreto interministeriale, gli interventi a favore della formazione professionale sono adottati secondo le medesime procedure previste per gli interventi in atto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287, dell'11 dicembre 2007, recante le modalità di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, a cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

Visto l'art. 28, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale, per l'attuazione del Programma nazionale delle «Autostrade del mare» ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stata prorogata l'attività della Società Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., RAM, da svolgersi secondo direttive adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero, e sono state

cedute, a titolo gratuito, le azioni della Societa' stessa, al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Viste le Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 3, comma 1 del citato decreto ministeriale 6 novembre 2009, e relativi Atti aggiuntivi, nonche' la Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto ministeriale 3 dicembre 2011, con le quali il Ministero ha affidato a RAM la gestione operativa delle istruttorie relative all'attuazione dei citati regolamenti n. 84/2009 e n. 83/2009;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto che hanno evidenziato l'opportunita' di definire immediatamente le procedure per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione a valere sui fondi disponibili nel corrente anno, contestualmente ed in unica soluzione con le iniziative da avviare a valere sui fondi 2011;

Ritenuto di non dare corso, con la fase integrativa dell'efficacia, al decreto ministeriale 9 gennaio 2012, n. 4, recante le modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, registrato dalla Corte dei conti in data 29 febbraio 2012, Reg. 2, F. 98;

Ritenuto, pertanto, preferibile definire le modalita' operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di ulteriori progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto mediante un unico decreto ministeriale, a valere sulle risorse complessive destinate dall'art. 1, comma 1, lett. c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 maggio 2011, n. 210, e dell'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 febbraio 2012, n. 55;

Decreta:

Art. 1

Finalita', beneficiari e intensita' del contributo

1. Le risorse destinate all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale, specifica o generale nel settore dell'autotrasporto, di cui al presente decreto, ammontano complessivamente ad euro 23.052.697, per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 maggio 2011, n. 210 e dell'art. 1, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 febbraio 2012, n. 55.

2. Soggetti destinatari della presente misura incentivante, e quindi delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, ed alle nuove

tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 novembre 2009.

4. L'attività formativa è finanziabile esclusivamente se relativa ad operazioni poste in essere successivamente alla data di presentazione della domanda, anche se avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, e va in ogni caso terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 3, comma 4.

5. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente decreto, l'intensità massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Art. 2

Termini di proposizione delle domande e requisiti

1. Possono proporre domanda, per accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese di autotrasporto di merci aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte nell'apposita sezione del predetto albo, relativamente ai progetti di formazione, specifica o generale, avviati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le domande devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modello che si allega, come parte integrante, al presente decreto (all. 1) e devono essere presentate entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna. Il timbro apposto dall'ufficio postale accettante fa fede circa il rispetto dei termini di cui al periodo precedente.

3. L'impresa richiedente deve indicare, nella domanda, il soggetto o i soggetti attuatori delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83.

4. L'impresa richiedente può conferire delega alla presentazione della domanda di ammissione al contributo, al soggetto prescelto come attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione del contributo avverrà esclusivamente a favore dell'impresa medesima.

Art. 3

Attività istruttoria ed erogazione dei contributi

1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attività istruttoria e di gestione dei contributi per la formazione professionale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si

avvale, mediante apposita convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM).

2. Qualora, in esito ad un primo esame, esigenze istruttorie lo richiedano, la societa' R.A.M. S.p.a., mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invita i soggetti che hanno presentato la domanda ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni.

3. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, provvede a valutare gli esiti dell'attivita' istruttoria compiuta dalla Societa' RAM, e, qualora sussistano i requisiti previsti nel presente decreto, approva i progetti di formazione presentati e ne da' comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti, entro i successivi sessanta giorni. Tale comunicazione e' dovuta anche in caso di non ammissione del progetto da parte della Commissione stessa. La Commissione valuta anche l'attivita' di R.A.M. S.p.a., al fine dell'erogazione di quanto ad essa dovuto ai sensi della Convenzione di cui al comma 1.

4. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra' al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovra' essere completato entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, data entro la quale dovra' anche essere inviata specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il preventivo allegato alla domanda, risultanti dalle fatture in originale quietanzate indicate in apposito elenco, ovvero con fatture in originale unitamente ad una garanzia fideiussoria «a prima richiesta», che l'impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere l'iniziativa formativa effettuata. A tale documentazione dovra' essere allegata una relazione di fine attivita' sottoscritta dall'impresa o da soggetto munito di espressa delega, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

1. Registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore;

2. Copia degli attestati rilasciati ai partecipanti;

3. Dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la piena idoneita' didattica dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso;

4. Programmi di studio concernenti le materie oggetto dei corsi;

5. Calendario dei corsi;

6. Dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo.

5. La Commissione di valutazione, avvalendosi della Societa' RAM, esaminata la documentazione presentata dagli enti di formazione ai sensi del precedente comma 3, provvede a determinare l'entita' del contributo, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo, e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', per i conseguenti adempimenti.

L'importo riconosciuto a favore dei beneficiari dei contributi per la formazione viene erogato, in ogni caso, nei limiti della capienza delle risorse richiamate all'art. 1, comma 1. Ove al termine delle attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi sara' proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese richiedenti.

6. Le imprese utilmente collocate nell'elenco di cui al comma 5, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, mediante

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. A tal fine, dovra' essere utilizzato il modello che si allega, come parte integrante, al presente decreto (all. 2).

Art. 4

Verifiche, controlli e revoca dai contributi

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - si riserva la facolta' di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, anche durante la loro effettuazione, e di controllare l'esatto adempimento dei costi sostenuti per l'iniziativa. In caso di accertamento di irregolarita' o violazioni della vigente normativa o del presente decreto, il contributo per la formazione sara' revocato con obbligo di restituzione degli importi erogati e dei relativi interessi.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 9 gennaio 2012, n. 4, recante le modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale a valere sulle risorse destinate al settore dell'autotrasporto per l'esercizio finanziario 2011, e' ritirato, per effetto di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni del decreto ritirato sono, in quanto compatibili, trasfuse nel presente decreto.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2012